

Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione - ID SIGEF 1201

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

SECONDA TRANCHE

1) Domanda

In qualità di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06 con la presente si intende evidenziare quanto segue:

In riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara (regole sulla documentazione da produrre), relativamente alla dichiarazione di cui all'Allegato 1, alla lettera (ii) è riportato che questa dovrà essere prestata: *“in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti; I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati ai punti III.2.2, lett. a) e b) e III.2.3 lettera a) e b) del Bando di gara dovranno essere posseduti dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti, il tutto come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare”*. Ora, nulla quaestio sul fatto che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 debbano essere comprovati dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti. Con riferimento invece ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati ai punti III.2.2, lett. a) (fatturato specifico) e b) (referenze bancarie) e III.2.3 lettera a) (certificazione ISO 9001) e b) (fascia L ai sensi del DM 274/97) del Bando di gara il disciplinare indica che tali requisiti *“dovranno essere posseduti dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti”*, il tutto come meglio specificato nel seguito del Disciplinare di gara. Proseguendo la lettura del disciplinare, alla pagina 31, sempre alla lettera (ii) le referenze bancarie (III.2.2, lett. b del Bando di gara) vengono richieste al Consorzio di cui all' art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/06 e ciò in contrasto con quanto affermato nel capoverso precedente. Chiediamo che tale specifico punto venga chiarito anche alla luce dell'art. 35 del succitato D.Lgs. 163/2006 secondo cui il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale è da riscontrarsi esclusivamente in capo al consorzio.

Risposta

Ai richiamati punti del Disciplinare di gara non è riscontrabile alcun contrasto. La previsione secondo la quale *“I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati ai punti III.2.2, lett. a) e b) e III.2.3 lettera a) e b) del Bando di gara dovranno essere posseduti dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti”* è, infatti, seguita dal periodo *“il tutto come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare”*, ovvero sia da un rinvio espresso alla disciplina analitica e di maggior dettaglio contenuta nel prosieguo del medesimo Paragrafo 4.2, n. 1) del Disciplinare di gara.

Inoltre, contrariamente a quanto sembra sostenersi nella richiesta di chiarimento, l'articolo 35 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che possano essere computati cumulativamente in capo ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 solo i requisiti *“relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo”*.

In ogni caso, per quanto riguarda nello specifico il requisito di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara (ovverossia, le c.d. “referenze bancarie”), nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, detto requisito deve essere posseduto dal Consorzio o dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti, così come previsto al Paragrafo 4.2, numero 1), lett. c) del Disciplinare di gara.

2) Domanda

Alla successiva pagina 32 vengono specificati (come anticipato in precedenza) i requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, che dovranno essere così come indicato, a pena di esclusione.

Riporteremo per comodità quanto indicato nel disciplinare con riferimento alla nostra natura di Consorzio di cui art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06, commentando ogni singolo punto; a) con riferimento alle situazioni personali di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.1) del Bando di gara: (iii) dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali quelle per le quali il Consorzio concorre, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163 del 2006, NULLA QUESTIO. b) con riferimento alla capacità economica di cui al punto III.2.2 lettera a) del Bando di gara: rileviamo che la

nostra natura giuridica di consorzio di cui art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/06 non è contemplata e pertanto chiediamo chiarimenti su tale punto. c) con riferimento alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2, lettera b) (referenze bancarie) (iii) dal Consorzio o dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163 del 2006; Anche su tale punto chiediamo chiarimenti rilevando il contrasto tra le diverse parti del disciplinare e richiamando l'attenzione su QUANTO STABILITO DAL SUCCITATO art. 35 D.Lgs. 163/2006 circa la partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 34 lettera b) D. Lgs. 163/06. d) con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettere a) e b) del Bando di gara (ISO 9001 e fascia L ai sensi del DM 274/97). (ii) dal Consorzio o dalle imprese indicate quali concorrenti, in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06. Resta inteso che l'attività oggetto della certificazione e/o dell'iscrizione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della medesima certificazione e/o iscrizione. ANCHE IN QUESTO CASO RICHIAMIAMO L'ATTENZIONE SUL DETTATO DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 163/06 secondo cui il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) devono essere posseduti e comprovati dal consorzio. Pertanto, in relazione alla fascia di classificazione L (D.M. 274/97) richiama, chiediamo conferma del fatto che tale requisito debba essere posseduto dal Consorzio, (mentre la coop. affidataria potrà dimostrare la propria capacità dichiarando la propria fascia di iscrizione al D.M. 274/97). Si sottolinea che sulla base del contenuto delle Vs. risposte si potrà evincere la possibilità o meno di partecipare alla gara de quo da parte della scrivente e di ogni consorzio della medesima natura giuridica (art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06), che, stante tutto quanto fatto rilevare sopra, appare essere, allo stato, quantomeno in dubbio.

Risposta

Con riferimento al possesso del requisito di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara (le c.d. "referenze bancarie") ed al dettato dell'articolo 35, del D.Lgs. n. 163/2006, si invita a prendere visione della risposta formulata con riferimento alla precedente domanda n. 1.

Circa gli altri quesiti si precisa che:

(i) con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2, lett. a) del Bando di gara ed ai requisiti di cui al punto III.2.3, lett. a) e b) del Bando di gara, gli stessi devono essere posseduti dal Consorzio o dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti;

(ii) con particolare riferimento al requisito di cui al punto III.2.3, lett. b) del Bando di gara (ovverosia, l'iscrizione nel Registro delle Imprese - o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 - alla fascia "L" di cui al D.M. n. 274/97), si precisa che tale requisito deve essere posseduto dal Consorzio o da almeno una delle imprese consorziate indicate quali concorrenti.

Rimane fermo che ciascuna delle imprese che eseguiranno il servizio di pulizia dovranno essere iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 per una delle fasce di cui al D.M. n. 274/97.

3) Domanda

Nel mod. Allegato 1 al Disciplinare di gara, al punto 11 (pag. 8/12) viene richiesto di dichiarare il totale degli addetti al servizio oggetto della gara. Atteso che nelle tabelle "Allegato appendice 10 al Capitolato tecnico" è già indicato, nell'ambito di ogni lotto e per ciascun Istituto scolastico, il numero degli addetti (a titolo indicativo), si chiede di conoscere se occorre indicare il numero stimato di addetti (ivi compresi quelli indicati in tabella) suddiviso per ciascun lotto cui si intende partecipare o il numero stimato complessivo di addetti (ivi compresi quelli indicati in tabella) relativo a tutti i lotti di partecipazione.

Risposta

Con riferimento al numero totale degli addetti al servizio di cui al punto 11 dell'Allegato 1, il concorrente dovrà indicare il numero di risorse (struttura organizzativa ed operativa) che impiegherà nell'espletamento di tutti i servizi oggetto dell'appalto, con riferimento a ciascun lotto - e per l'intero massimale dello stesso - cui si intende partecipare.

4) Domanda

In caso di partecipazione alla procedura di gara in oggetto in costituendo RTI siamo a chiedere di specificare il criterio per determinare la quota/parte del servizio di pulizia che possa essere legittimamente svolta dalla/e impresa/e mandante/i in possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese alla fascia di classificazione delle imprese di pulizia (anche se inferiore alla lettera "L", requisito soddisfatto dalla impresa mandataria-capogruppo) in possesso del certificato ISO 9001:2000 per servizi di pulizia e in possesso di fatturato specifico per la prestazione di servizi di pulizia (anche se inferiore all'importo richiesto per la partecipazione al /ai lotti di interesse, requisito comunque soddisfatto complessivamente dal RTI nel suo complesso) fermo restando che l'impresa mandataria- capogruppo è in possesso del requisito del fatturato specifico in misura maggioritaria.

Risposta

A condizione che l'impresa mandataria sia in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994) alla fascia "L" di cui al D.M. n. 274/97 e che, più in generale, il RTI possieda tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara in ottemperanza alle previsioni della *lex specialis*, ciascuna delle singole imprese mandanti potrà eseguire i servizi di pulizia purchè in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994) per una delle fasce di cui al D.M. n. 274/97. La mandataria dovrà in ogni caso svolgere i menzionati servizi in misura maggioritaria.

5) Domanda

Il Bando di Gara al punto III.2.3) lettera b) riporta quale capacità tecnica: "Possesso dell'iscrizione nel registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 82/1994 e al D.M. 274/97 alla fascia "L" si chiede se tale requisito può essere oggetto di Avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m. i.

Risposta

Il requisito può essere oggetto di avvalimento a condizione che il concorrente dimostri che l'impresa ausiliaria, oltre ad impegnarsi a "prestare" il requisito medesimo, assuma l'obbligo di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata (ovverosia, dell'impresa concorrente), con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto di Convenzione, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, con riferimento a tutte le parti di essi che hanno consentito alla medesima impresa ausiliaria di avere le condizioni per l'iscrizione alla fascia "L" di cui al D.M. n. 274/97.

6) Domanda

Partecipazione in RTI a più lotti.

Il Bando di gara al punto III.1.3 prevede che, per la partecipazione alla gara in RTI, il Raggruppamento si debba presentare sempre con la stessa composizione.

Il D.Lgs. 163/06 art.37 c.13 prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Si richiede di confermare che è corretta la seguente interpretazione:

in caso di partecipazione a più lotti in RTI:

- il Raggruppamento deve avere la medesima composizione di imprese associate per tutti i lotti per i quali si vuole proporre offerta con la medesima Capogruppo mandataria (che svolgerà i servizi in quota maggioritaria) ;

- le quote percentuali di partecipazione delle mandanti possono essere diverse per i diversi lotti cui si partecipa in funzione delle quote di servizio che, nei diversi lotti, saranno assegnate alle singole mandanti.

- le imprese in RTI dovranno svolgere i servizi in quota percentuale pari alla quota percentuale di possesso del requisito del fatturato specifico previsto dal Bando di Gara.

Esempio

Lotto A

Capogruppo mandataria 60%

Mandante XXX 20%

Mandante YYY 20%

Lotto B

Capogruppo mandataria 50%

Mandante XXX 40%

Mandante YYY 10%

Risposta

Come già rappresentato nelle risposte alle domande nn. 4 e 5 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati:

(i) è consentito ad un R.T.I. di partecipare a più Lotti di gara attribuendo, in uno dei Lotti, il ruolo di mandataria ad una delle imprese che lo compongono e, in un altro Lotto, il ruolo di mandataria ad un'altra delle imprese che lo compongono, purché nella partecipazione ai diversi Lotti il R.T.I. sia composto sempre dalle medesime imprese e siano comunque rispettate le previsioni della *lex specialis* in merito al possesso dei requisiti;

(ii) è consentito ad un R.T.I., nel partecipare a più Lotti di gara, di modificare, tra Lotto e Lotto, le percentuali di partecipazione delle singole imprese che lo compongono, purché nella partecipazione ai diversi Lotti il R.T.I. sia composto sempre dalle medesime imprese;

(iii) le imprese in RTI non sono tenute a svolgere i servizi in quota percentuale corrispondente alla quota di possesso del fatturato specifico prescritto dal Bando di Gara.

7) Domanda

In caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare cauzioni provvisorie rilasciate da soggetti diversi per i diversi lotti a cui si concorre (ad es. la banca ABC per il lotto 1, l'assicurazione XYZ per il lotto 2, ecc.)?

Risposta

Si, è possibile.

8) Domanda

E' possibile presentare cauzioni provvisorie rilasciate da un pool di istituti bancari?

Risposta

Si, purché sia espressamente previsto l'obbligo solidale tra i vari istituti del pool e che, pertanto, ciascuno di essi si obblighi a pagare per intero l'importo della cauzione nel caso di escussione della medesima. La cauzione dovrà, naturalmente, rispettare tutte le condizioni al riguardo prescritte dalla *lex specialis* di gara.

9) Domanda

E' possibile, nell'ambito del medesimo lotto, presentare cauzioni provvisorie multiple che, sommate, garantiscono l'importo complessivamente richiesto (ad es. la banca ABC rilascia cauzione per il 40% dell'importo del lotto 1 e l'assicurazione XYZ rilascia cauzione per il 60% del lotto 1)?

Risposta

Si, purché le singole cauzioni siano rilasciate non in termini percentuali rispetto al valore complessivo della cauzione richiesta dalla documentazione di gara per il Lotto di riferimento, bensì con specifica indicazione dell'importo dalle stesse singolarmente garantito e che sia espressamente previsto che, in caso di escussione, Consip si potrà rivolgere - con sua completa discrezionalità - ad uno dei garanti piuttosto che ad un altro di essi (nei limiti dagli stessi singolarmente garantiti), senza dover rispettare alcun ordine di priorità. Ciascuna cauzione dovrà, naturalmente, rispettare tutte le condizioni al riguardo prescritte dalla *lex specialis* di gara.

10) Domanda

In riferimento all'Allegato 1 - Facsimile dichiarazione si chiede se il numero di addetti da indicare al punto 11. debba far riferimento all'organico complessivo attuale della società partecipante o al numero di addetti impiegati sull'appalto. In quest'ultimo caso, non avendo ovviamente informazioni sui soggetti aderenti alla convenzione e sulle consistenze dei relativi servizi, risulterebbe impossibile fornire un dato plausibile.

Risposta

Si veda la risposta alla precedente domanda n. 3.

11) Domanda

In riferimento all'Allegato 3 - Offerta economica si chiede se il dato da inserire al punto 7. (costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte dall'impresa) possa essere indicato in percentuale delle attività che saranno oggetto di convenzione oppure facendo riferimento al costo unitario annuo per lavoratore impiegato.

Risposta

Il dato da inserire al punto 7 dell'Allegato 3- Offerta Economica potrà essere indicato in percentuale oppure in valore assoluto ma comunque riferito alle attività previste in convenzione.

12) Domanda

Si chiede, anche ai fini di una corretta predisposizione dell'elemento tecnico di cui al sub-criterio 1.1 di poter conoscere con quale modalità il M.I.U.R. assegnerà, per gli istituti scolastici di propria pertinenza, il "budget" annuale spendibile per le attività oggetto della convenzione.

Risposta

Allo stato attuale le modalità specifiche di determinazione del budget non sono state rese note da parte dell'Ente competente, in ogni caso il budget annuale che il MIUR assegnerà agli Istituti di propria pertinenza sarà determinato in funzione del numero di posti accantonati.

13) Domanda

In riferimento al punto 2.1 del Disciplinare di Gara ("Partecipazione a più lotti") si chiede se l'obbligo di presentarsi sempre nella medesima forma e sempre con la medesima composizione, viene esteso anche alle quote di partecipazione ad un R.T.I. (ad es. in caso di R.T.I. fra le imprese A, B e C con A impresa capogruppo mandataria e partecipazione a 3 lotti se per tutti e 3 i lotti le quote percentuali di partecipazione debbano rimanere invariate o se, ferma la medesima composizione e il medesimo ruolo di

capogruppo da parte dell'impresa A, siano ammissibili per i diversi lotti diverse percentuali di partecipazione).

Risposta

Vedasi risposta alla precedente domanda n. 6).

14) Domanda

In riferimento al punto 4.1 del Disciplinare di Gara si chiede se l'obbligo da parte della mandataria di eseguire la prestazione in misura maggioritaria vada inteso nel senso che deve eseguire più del 50% della prestazione oppure, in caso di R.T.I. composto da 3 o più imprese, la quota maggiore fra le imprese dell'R.T.I. (ad es. A capogruppo il 40%, B mandante il 35%, C mandante il 25%).

Risposta

Vedasi risposta alla domanda n. 6 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

15) Domanda

In riferimento alle modalità di determinazione della cauzione definitiva di cui al punto 8.1 del Disciplinare di Gara, si chiede come verrà determinato il ribasso rispetto alla base d'asta, posto che l'offerta economica richiede l'indicazione di 15 diversi ribassi.

Risposta

Ai fini della determinazione della cauzione definitiva di cui al punto 8.1 del disciplinare di gara, il ribasso da considerare sarà il ribasso medio pesato calcolato utilizzando come pesi i punteggi economici massimi corrispondenti alle voci oggetto di ribasso.

16) Domanda

In riferimento al punto 3.1.1. dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico si chiede se, oltre all'obbligo di comprendere almeno il servizio di pulizia, venga previsto anche un "valore economico" per l'ordinativo minimo di adesione alla convenzione. In caso contrario un istituto potrebbe legittimamente aderire richiedendo il servizio di pulizia solo su una parte minima di superficie dei propri immobili?

Risposta

Fermo restando l'obbligo di ordinare almeno il servizio di pulizia, non è previsto alcun valore economico minimo per l'ordinativo di adesione alla convenzione.

Un Istituto può aderire alla convenzione anche su una parte della superficie dei propri immobili.

17) Domanda

Le 100 pagine di cui si deve al massimo comporre l'offerta tecnica devono essere intese come "facciate" e quindi, in caso di stampa fronte/retro, 2 facciate = 2 pagine?

Risposta

Si conferma che le 100 pagine di cui deve essere al massimo composta l'Offerta Tecnica devono essere intese come 100 facciate.

18) Domanda

Si chiede la possibilità di poter utilizzare, nella redazione dell'offerta tecnica, anche fogli in formato A3. In questo caso una pagina in formato A3 deve essere considerata pari a 2 pagine in formato A4?

Risposta

Laddove strettamente necessario per una migliore visualizzazione è possibile utilizzare fogli in formato A3. In tal caso, ciascuna pagina in formato A3 deve essere considerata pari a 2 pagine in formato A4.

19) Domanda

La scrivente, in qualità di attuale gestore del servizio presso alcune regioni d'Italia, ha notato informazioni di non precise nell'Allegato Appendice 10 tenuto tra l'altro conto che le stesse non ci sono state direttamente richieste ma sono state presumibilmente fornite dai singoli istituti scolastici. Inoltre non è stata comunicata l'attuale sussistenza, per gran parte del personale addetto, del trattamento di CIG in deroga per quota parte delle proprie ore contrattuali. Infine, le informazioni non sono state fornite per alcuni degli istituti. Si reputa pertanto opportuno, sia al fine di consentire un corretto espletamento della procedura indicata al punto VI.3.2 del Bando di gara, sia al fine di poter redigere con maggiore contezza la proposta tecnica di cui al sub-criterio 1.1 che le informazioni fornite risultino maggiormente precise e che venga inoltre palesato il regime di CIG vigente.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 12 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

20) Domanda

In riferimento alle dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter del D.Lgs. 163/06 si chiede se, conformemente alla Determinazione N. 1 del 16 maggio 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in caso di società con meno di quattro soci il cui socio di maggioranza sia costituito da una "persona giuridica", nessuna dichiarazione debba essere fornita in relazione ad esso.

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si conferma che le dichiarazioni attinenti all'articolo 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/06 non devono essere rilasciate dal socio di maggioranza "persona giuridica".

21) Domanda

In caso di partecipazione alla gara di un ATI composta da 6 aziende, è richiesta una quota minima di possesso dei requisiti di partecipazione per la capogruppo pari al 60% o altra percentuale del totale. Oppure è solo richiesto il possesso di una quota maggioritaria rispetto alle altre partecipanti?

Tale eventualità può essere applicata anche in fase di aggiudicazione? Cioè la Capogruppo, qualora venga richiesta la quota minima del 60%, deve eseguire i servizi nella stessa misura?

Risposta

Come previsto al paragrafo 4.2, numero 1), lett. b) del Disciplinare di gara, il requisito di capacità economica di cui al punto III.2.2, lett. a) del Bando di gara deve essere posseduto in misura maggioritaria, in senso relativo, dalla mandataria capogruppo del RTI.

Come previsto al paragrafo 4.2, numero 1), lett. d) del Disciplinare di gara, i requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3, lett. a) e b) del Bando di gara devono essere posseduti almeno dalla mandataria capogruppo del RTI.

Si veda anche la risposta alla domanda n. 6 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

22) Domanda

Con la presente siamo a richiedere se, un'impresa che non sia in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla legge 82/1994 e al D.M. n. 274/97 per servizi di pulizia, possa partecipare alla gara in oggetto quale mandante di un costituendo RTI.

Risposta

L'impresa può partecipare alla gara quale mandante di un costituendo RTI, ma potrà eseguire esclusivamente i servizi oggetto di gara diversi da quelli di pulizia.

23) Domanda

In caso di partecipazione di Consorzio Stabile ex art. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si chiede di confermare che i requisiti di cui ai punti III.2.2 lett. a) e b) e III.2.3 lett. a) e b) del Bando di gara possono essere dimostrati nel seguente modo:

- punto III.2.2 lett. a): dal Consorzio oppure da ciascuna delle imprese consorziate indicate come concorrenti. In quest'ultimo caso, ossia qualora il requisito venga dimostrato dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti, si chiede di confermare che il fatturato specifico richiesto, il quale deve essere dimostrato attraverso la somma dei rispettivi fatturati (maturati verso il consorzio e verso terzi), può essere comprovato da ciascuna delle consorziate concorrenti con le modalità previste al punto 5.4 "Richiesta informazioni" del Disciplinare di gara.

Per quanto sopra, a titolo esemplificativo, qualora il Consorzio stabile X indichi n. 8 consorziate, per la dimostrazione del requisito, verranno presentate n. 8 lettere rese del soggetto preposto al controllo contabile ovvero n. 8 [x2] bilanci d'esercizio ovvero fatture ovvero certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati;

- punto III.2.2 lett. b): dal Consorzio oppure da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti;

- punto III.2.3 lett. a): dal Consorzio stesso oppure da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti;

- punto III.2.3 lett. b): dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti. In quest'ultimo caso, ossia qualora il requisito venga dimostrato dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti, si chiede di confermare quanto segue:

1) il consorzio che indica le consorziate può non avere la fascia richiesta;

2) tra le imprese consorziate indicate quali concorrenti deve essercene una in possesso della fascia "L" mentre le altre possono essere in possesso di fascia ex DM n. 274/97 anche inferiore.

Risposta

Circa la comprova del requisito III.2.2, lett. a) del Bando di gara, nell'ipotesi prospettata nel quesito essa deve avvenire con le modalità all'uopo previste al paragrafo 6 del Disciplinare di gara e con riferimento ai dati ed alle informazioni afferenti alla singola impresa consorziate indicata quale concorrente.

Con riferimento agli altri quesiti, si vedano le risposte alle precedenti domande 1) e 2).

24) Domanda

In riferimento al punto III.2.2.) Capacità economica e finanziaria lett. a) del Bando di gara si chiede di confermare che in caso di società appartenente ad un gruppo, è possibile utilizzare i dati del Bilancio consolidato per comprovare la capacità economica e finanziaria richiesta.

Risposta

La comprova del requisito deve avvenire con le modalità all'uopo previste al paragrafo 6 del Disciplinare di gara e con riferimento ai dati ed alle informazioni afferenti alla singola società concorrente.

25) Domanda

In riferimento al punto III.2.2.) Capacità economica e finanziaria lett. a) si chiede di confermare che nel concetto di "prestazione dei servizi di pulizia" possono essere inclusi, a dimostrazione del requisito, i seguenti ulteriori servizi:

- Giardinaggio
- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Raccolta e Smaltimento Rifiuti Assimilabili Urbani
- Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali
- Spurgo

Risposta

Il requisito di cui al punto III.2.2, lettera a) del Bando di gara si riferisce espressamente al fatturato relativo al solo servizio di pulizia. Gli ulteriori servizi indicati nel quesito non sono, pertanto, ricompresi.

26) Domanda

In riferimento all'art. 5 "Modalità di presentazione dell'offerta" del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare quanto segue, ossia:

- è possibile produrre allegati all'Offerta Tecnica, oltre a quelli riguardanti le schede tecniche dei macchinari (art. 6 "Modalità di aggiudicazione della gara);
- è possibile produrre i suddetti allegati, anche in formato multimediale

Risposta

Così come specificato nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica è possibile produrre ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare; tuttavia tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica.

E' possibile fornire gli allegati anche in formato elettronico.

27) Domanda

Limitatamente alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 del bando di gara ed al punto 2.1 del disciplinare di gara si chiede cortese conferma e/o smentita delle seguenti affermazioni:

Nel caso di una costituenda ATI, che cumulativamente può arrivare a possedere un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di pulizia pari, ad esempio, a € 50.000.000, realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari, la stessa potrà essere ammessa alla gara:

a) per uno (e uno solo) dei seguenti lotti: n. 2, n. 3, n. 5, n. 7, n. 9, e n. 12;

oppure:

b) per tutti i seguenti lotti: n. 2, n. 3, n. 5, n. 7, n. 9, e n. 12 (pur sapendo che potrà aggiudicarsene solo uno).

Risposta

Nell'ipotesi formulata nel quesito, il concorrente potrà partecipare soltanto ad uno dei Lotti sopra indicati.

28) Domanda

Si chiede, inoltre, in caso di conferma dell'ipotesi a) e contemporanea smentita dell'ipotesi b) di voler fornire un cortese esempio di come, in fase di aggiudicazione dei lotti, un concorrente possa trovarsi in graduatoria senza possedere " ... un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di pulizia pari alla somma del fatturato richiesto con riferimento a detti Lotti al punto III.2.2., lett. a) del Bando di gara."

Risposta

Vedasi sul punto la risposta alla domanda n. 10 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

29) Domanda

In relazione al requisito di cui al punto III.2.3 lettera b) circa il "possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al D.M. n.274/97 alla fascia "L" si chiede di specificare se il trascritto requisito (iscrizione + fascia L) deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte della costituenda ATI.

Risposta

Così come previsto al paragrafo 4.2, numero 1), lett. d) del Disciplinare di gara, l'iscrizione per la fascia "L" deve essere posseduta almeno dall'impresa mandataria. Vedasi sul punto anche la risposta alla precedente domanda n. 4.

30) Domanda

In caso di subappalto del servizio di pulizia, si chiede di specificare se anche l'impresa subappaltataria dovrà necessariamente possedere il requisito di cui al punto III.2.3 lettera b) circa il "possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al D.M. n.274/97 alla fascia "L" ovvero, in considerazione che potrà eseguire il servizio fino al limite massimo del 30%, possa esser sufficiente il possesso di una fascia diversa e/o inferiore, comunque nel limite e nell'ambito del quantitativo di esecuzione del servizio subappaltato.

Risposta

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994, per una delle fasce di cui al D.M. n.274/97.

31) Domanda

A seguito vs. risposta al quesito n. 10, chiediamo se un'impresa con un fatturato specifico nel biennio per servizi di pulizia pari ad € 50.000,00, possa partecipare ai lotti 2, 3, 5, 7, 9, 12, oppure se l'impresa dovrà scegliere a quale dei 6 lotti sopra indicati partecipare in quanto tale requisito può essere "speso" per un solo lotto.

Risposta

Vedasi risposta alla precedente domanda n. 27.

32) Domanda

Intendendo partecipare alla procedura di gara in RTI il requisito di cui al bando di gara punto III.2.3) lettera b) (possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all' Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla fascia "L") deve essere posseduto:

La fascia di classificazione "L" deve essere posseduta:

A) Almeno dalla Mandataria del costituendo RTI

B) Dalla sommatoria delle fasce di classificazione possedute dalle singole imprese costituenti l' RTI

C) Da tutti i componenti facenti parte dell'RTI

Ovvero, a titolo esemplificativo:

Costituendo RTI composto come segue

Mandataria fascia di classificazione L

Mandante fascia di classificazione L

Mandante fascia di classificazione H

Mandante fascia di classificazione H

Tenendo conto che le aziende facenti parte del raggruppamento eseguirebbero, in caso di aggiudicazione, quota parte del servizio in proporzione ai requisiti posseduti e che il raggruppamento nel suo complesso andrebbe a soddisfare tutti i requisiti richiesti, si richiede se sia ammessa la partecipazione del raggruppamento così come sopra esposto.

Risposta

Nell'ipotesi prospettata nel quesito il RTI sarebbe ammesso a partecipare alla gara. Vedasi al riguardo anche la risposta alla precedente domanda n. 4.

33) Domanda

Relativamente ai requisiti di ammissione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI, chiediamo conferma che una Società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, può associarsi ad un RTI in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. Ciò in quanto la Società si propone per l'erogazione delle attività di cui al par. 6.2. del Capitolato Tecnico "Costituzione e Gestione dell' Anagrafica Tecnica", servizi che, come da documentazione di gara, rivestono specificità (anche in fase di offerta tecnica) che richiedono l'opportuno intervento di operatori specializzati nel settore. In tal senso si chiede conferma che, in analogia a gare similari, nella compilazione da parte della Società dell'Allegato I. punto 12) [fatturato specifico di cui al punto III.2.2) lettera a) del Bando di gara] è corretto indicare il proprio fatturato specifico per la prestazione dei servizi di pulizia pari ad euro "zero" ed inoltre indicare le sopra menzionate attività di "Costituzione e Gestione dell' Anagrafica Tecnica" al punto 20) lettera b) del già citato Allegato I.

Risposta

Con riferimento al quesito formulato vedasi risposta alla domanda n. 7 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati. Circa la compilazione dell'Allegato 1 nel caso di specie, le modalità di compilazione indicate nel quesito sono corrette.

34) Domanda

Si chiede conferma che per la partecipazione alla gara in oggetto in qualità di mandante, è idoneo l'oggetto sociale coerente con le attività che si andranno ad espletare e già indicate nel quesito I (per comodità di seguito riportate " ... attività di cui ai par. 6.2. del Capitolato Tecnico "Costituzione e Gestione dell' Anagrafica Tecnica").

Risposta

Si, l'oggetto sociale deve essere coerente con le attività oggetto di gara effettivamente svolte.

35) Domanda

In caso di RTI mentre l'iscrizione all'Albo deve essere posseduta da tutte le imprese che svolgeranno l'attività, la fascia di classificazione "L" è sufficiente sia posseduta da una qualsiasi delle imprese raggruppate?

Risposta

La fascia "L" di cui al D.M. n. 274/97 deve essere posseduta almeno dall'Impresa mandataria. Vedasi al riguardo anche la risposta alla precedente domanda n. 4).

36) Domanda

Si chiede inoltre conferma che la fascia di classificazione possa essere oggetto di avvalimento.

Risposta

Vedasi risposta alla precedente domanda n. 5).

37) Domanda

In riferimento alla tabella allegata all'APPENDICE 10 AL CAPITOLATO TECNICO "DATI SCUOLE MIUR", si chiede cortesemente di specificare se i dati riportati nelle colonne "n. ore settimanali impiegate" e "Numero addetti" sono riferiti al solo servizio di pulizia O sono da intendersi riferiti anche alle attività ausiliarie".

Risposta

Laddove negli istituti scolastici siano presenti i servizi di ausiliario, le colonne "n.ore settimanali impiegate" e "numero addetti" tengono conto anche del servizio di ausiliario.

38) Domanda

In riferimento al trafiletto riportato al punto 22 pag. 10/11 dell'allegato 1 - facsimile dichiarazione che recita:

"che, anche con riferimento a quanto richiesto negli atti di gara, l'Impresa e in possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale rilasciato dalle competenti autorità;

OPPURE

che l'Impresa, per la prestazione dei servizi relativi agli eventuali Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni che hanno diritto di richiedere il possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, intende subappaltare tali attività a ditta in possesso del Nulla Osta di Segretezza (NOS) aziendale, rilasciato dalle competenti autorità, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006;"

Si chiede se la suddetta dichiarazione

1. costituisce un mero refuso, non avendone riscontrato nessuna altra indicazione negli atti di gara; oppure
2. è da intendersi ricompresa nel punto 22) e quindi relativa solo ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. 163/06; oppure
3. costituisce un punto a sé stante e quindi è relativa a tutti i concorrenti.

Risposta

Il periodo riportato tra virgolette nel quesito costituisce punto a sé stante dell'Allegato 1 (per un problema di formattazione è, evidentemente, "saltato" il relativo "punto elenco"), separato dal richiamato punto 22. Quanto in esso contenuto è, pertanto, riferito a qualsiasi tipologia di concorrente. Il NOS è previsto all'Art 6, comma 5, dell'Allegato 4 - Schema di Convenzione.

39) Domanda

Dopo un attenta lettura di quanto in oggetto è emerso che manca l'intero comune di Cercola, per quanto riguarda gli appalti storici. Qui di seguito Le elenchiamo quanto manca:

Istit. Compr.vo XXXXXXX N. 3 Unità Lavorative AS;

Istit. Compr.vo XXXXXXXX N. 2 Unità Lavorative AS;

Istit. Compr.vo XXXXXXXX N. 5 Unità lavorative AS;

Istit. Compr.vo XXXXXXXX n. 4 Unità Lavorative AS;

Nell'elenco della tabella dell'appendice 10 risultano solo gli EX LSU, ma il servizio di pulizie per i suddetti istituti è espletato anche da noi addetti degli Appalti Storici.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 12) dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

40) Domanda

Relativamente all' allegato 1 pagina 8 punto 11) "che il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara è il seguente: _____", cosa s'intende??

Risposta

Si veda risposta alla domanda al precedente quesito n. 3).

41) Domanda

Nel Disciplinare di gara a pagina 32 si specifica che ai fini della compilazione dell'Allegato 1, i requisiti relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla capacità tecnica dovranno essere così posseduti :

Per il Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.1 del Bando di gara dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese indicare come concorrenti.

Con riferimento alla capacità economica finanziaria di cui al Punto III. 2. 2. Lett. b) dovrà essere posseduta dal Consorzio o dalle imprese indicare come concorrenti.

Con riferimento alla capacità tecnica di cui al Punto III. 2. 3. Lett. a) e b) dovrà essere posseduta dal Consorzio o dalle imprese indicare come concorrenti.

Per la capacità economica di cui al Punto III. 2. 2. Lett. a) nulla è specificato.

Si chiede di precisare se debba considerarsi il fatturato del Consorzio o anche il fatturato delle imprese indicate come concorrenti.

Risposta

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito di cui al punto III.2.2, lett. a) del Bando di gara deve essere posseduto dal Consorzio o dalle imprese consorziate indicate come concorrenti.

42) Domanda

Si chiede che, come sostenuto dal parere AVCP n.163 del 21/09/2011, il requisito richiesto al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara (dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993), possa essere oggetto di avvalimento.

Risposta

E' possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara (LE C.D. "REFERENZE BANCARIE").

43) Domanda

Nella documentazione di gara e più precisamente nell'Allegato 2 - Offerta Tecnica si specifica che la "relazione Tecnica" dovrà essere contenuta entro le 100 pagine. Possono essere utilizzate entrambe le facciate di ogni pagina per la descrizione completa e dettagliata dei prodotti e dei servizi offerti ?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda N. 17

44) Domanda

Nello schema di risposta della relazione tecnica è prevista la presentazione e descrizione dell'offerente, tale presentazione deve essere considerata parte integrante delle 100 pagine ?

Risposta

La presentazione e descrizione dell'Offerente non è oggetto di valutazione e, pertanto, non è da ritenersi inclusa nelle 100 pagine previste per l'Offerta Tecnica.

45) Domanda

La copertina e l'indice dettagliato della relazione tecnica devono essere conteggiate nelle 100 pagine?

Risposta

La copertina e l'indice della Relazione Tecnica non si devono conteggiare nelle 100 pagine previste per l'Offerta Tecnica.

46) Domanda

I valori posti a base d'asta e di cui all'allegato 10 "prezzi", con riferimento specifico ai servizi di pulizia quotati in euro/mq/mese, si riferiscono a servizi da prestare su 5 o 6 giorni a settimana?

Risposta

I prezzi unitari posti a base d'asta relativi alle attività ordinarie del servizio di pulizia (ovverosia quelli quotati in euro/mq/mese) indicati nell'Allegato 10 - Prezzi si riferiscono al servizio di pulizia erogato per 5 giorni alla settimana (cfr. anche il par. 7.1.5.1 del Capitolato Tecnico).

47) Domanda

Al punto 8.1 del disciplinare si parla di cauzione definitiva; nello specifico si riporta:

"ai fini della stipula della convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del d. lgs, n, 16312006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo massimo stabilito in convenzione, in favore delle amministrazioni contraenti e di Consip s.p.a .. tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

a quale ribasso si fa riferimento dato che l'offerta riguarda n. 15 voci di ribasso?;

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n.15

48) Domanda

Gli elenchi riportati in allegato n. 10 "dati scuole MIUR" nella parte relativa alla situazione del personale e relativo monte ore attualmente in organico sui differenti lotti, possono essere ritenuti "esaustivi" ai fini di quanto previsto in disciplinare circa il rispetto dell'art. 4 del CCNL di categoria?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 12 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

49) Domanda

In riferimento a quanto riportato all "'Allegato 2 - Offerta Tecnica - pag.3 e precisamente: "*Nella Busta B - Offerta Tecnica potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica*", si chiede conferma che tale eventuale documentazione (ulteriore rispetto alla Relazione tecnica) non sarà oggetto di valutazione per l'attribuzione del progetto tecnico

Risposta

L'attribuzione del punteggio tecnico viene effettuata limitatamente ai vari criteri e sub-criteri di valutazione tecnica elencati nelle tabelle di cui al Capitolo 6 del Disciplinare di gara sulla base di quanto indicato dal concorrente nella Relazione Tecnica. La Relazione tecnica, così come previsto dalla *lex specialis* di gara, dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'Allegato 2 del Disciplinare. L'eventuale ulteriore documentazione di carattere tecnico verrà presa in considerazione esclusivamente nel caso in cui la stessa sia esplicativa di quanto espresso dal concorrente nella Relazione tecnica con riferimento agli aspetti attinenti ai menzionati criteri e sub-criteri di valutazione tecnica.

In ogni caso raccomandiamo di attenersi strettamente a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

50) Domanda

Nel caso in cui un'impresa abbia presentato offerta esclusivamente per un lotto (ad es. lotto 10) potrà essere scelta come impresa subappaltatrice dall'aggiudicatario degli altri lotti a cui non ha partecipato (ad es. lotto 7-8)?

Risposta

Vedasi la lettera B. dell'errata corrige pubblicata con i chiarimenti già precedentemente diffusi.

51) Domanda

Ai fini della partecipazione alla procedura de qua il bando di gara ,al punto III.2.2 richiede il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

"Pena l'esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (impresa singola/R.T.I./Consortio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni

- a) *aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di pulizia, non inferiore a quanto indicato, per i singoli lotti, nella tabella seguente:*
 Lotto 1: 55.300.000; Lotto 2: 47.600.000; Lotto 3: 41.900.000; Lotto 4: 96.100.000; Lotto 5: 47.550.000; Lotto 6: 98.400.000; Lotto 7: 45.600.000; Lotto 8: 52.500.000; Lotto 9: 46.900.000; Lotto 10: 56.250.000; Lotto 11: 97.150.000; Lotto 12: 44.900.000; Lotto 13: 86.150.000
- b) *presentare dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.*”

Si chiede conferma che in caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 34 lett. b) e c) i predetti requisiti debbano essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio e non anche dalle consorziate preaffidatarie del servizio. Si chiede inoltre di confermare che le dichiarazioni relative al possesso dei c.d. “requisiti morali” debbano essere prodotte unicamente dalle consorziate indicate quali preaffidatarie dei servizi e non da tutte le consorziate aderenti al consorzio.

Risposta

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006:

- (i) i requisiti di cui al punto III.2.2, lett. a) e b) del Bando di gara devono essere posseduti dal Consorzio o dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti;
 (ii) i requisiti di cui al punto III.2.1, lett. a) e b) del Bando di gara devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti.

52) Domanda

Si richiede se il documento "PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE (compresa, in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell'organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti)" previsto nell'Allegato 2 - Offerta tecnica, facente parte della documentazione di gara, va computato nelle 100 pagine previste per l'offerta tecnica oppure se è escluso, considerando anche che non viene ricompreso nella griglia di valutazione della medesima.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda N. 44

53) Domanda

L'appendice 10 al capitolato tecnico riporta l'elenco dei plessi scolastici nelle varie regioni oggetto dell'appalto. Sono assenti, però, i dati relativi alle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Si chiede di completare la tabella con i dati relativi alle regioni mancanti.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda 12 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati.

54) Domanda

Relativamente al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria lett. a) del bando di gara laddove si legge: *“aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato...omissis”* si chiede di confermare le seguenti fattispecie:

- 1) la possibilità di utilizzare il biennio 2009-2010 qualora l'esercizio finanziario 2011 non sia ancora stato approvato alla data di pubblicazione del bando;
- 2) la possibilità di utilizzare il biennio 2010-2011 qualora l'esercizio finanziario 2011 sia stato approvato in data successiva alla pubblicazione del bando nonché prima della scadenza della presentazione dell'offerta.

Risposta

Nel caso in cui alla data di pubblicazione del Bando di gara il bilancio dell'esercizio finanziario 2011 non era stato ancora approvato, devono essere utilizzati i dati del biennio 2009-2010. Per completezza si precisa che, come indicato in calce al punto III.2.2 del Bando di gara, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

55) Domanda

In riferimento ai chiarimenti pubblicati sul sito ufficiale e nello specifico alla risposta n.7) di cui di seguito riportiamo uno stralcio:

“Circa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.3 del Bando di gara, essi devono essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti il R.T.I. che svolgerà l'attività oggetto della richiesta certificazione e/o iscrizione.”

appare in netta contraddizione con quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 4.2 lettera d) di cui di seguito riportiamo uno stralcio:

d) con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettere a) e b) del Bando di gara: (i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi, da almeno un'impresa costituente il RTI o il consorzio.

Si chiede di chiarire in modo definitivo la modalità di possesso del requisito richiesto al punto III.2.3 lettere a) e b) del Bando di gara.

Risposta

Tra la risposta alla domanda n. 7 dei chiarimenti già in precedenza diffusi/pubblicati e la richiamata previsione del Disciplinare di gara non vi è alcuna contraddizione.

La risposta alla citata domanda n. 7, infatti, non fa altro che ribadire quanto già previsto nel Disciplinare di gara (peraltro, proprio al paragrafo 4.2, numero 1), lett. d), subito dopo lo stralcio riportato nel quesito), ovverosia che le attività oggetto della certificazione e dell'iscrizione di cui al punto III.2.2, lett. a) e b) del Bando di gara possono essere eseguite unicamente da imprese in possesso di detti requisiti.

Al riguardo si veda anche la risposta alla precedente domanda n. 4.

56) Domanda

Con riferimento alle indicazioni sul confezionamento del plico di cui al par. 5.1 pag. 34 del Disciplinare di gara, si chiede di sapere se la dicitura di cui a pag. 35 vada completata con l'indicazione dei Lotti cui si partecipa, come per tutte le analoghe gare CONSIP in Lotti, o se tale indicazione vada in questo caso omessa.

Risposta

L'indicazione dei lotti di gara cui si partecipa sul plico non è una formalità richiesta (a pena di esclusione), tuttavia potrà essere utilizzata dai concorrenti.

57) Domanda

In merito alla procedura in oggetto, siamo con la presente a richiedere dei chiarimenti relativamente ai requisiti di partecipazione, in particolare ai **requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.3 del Bando di gara**. Infatti, considerato che i chiarimenti pubblicati nel Vs. sito istituzionale confliggono con le prescrizioni del Disciplinare di gara, con particolare riferimento al punto 4 (Partecipazione di R.T.I. e Consorzi), si chiede di fornire in merito una interpretazione univoca dei suddetti requisiti, previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Risposta

Si vedano le risposte alle precedenti domande nn. 4 e 55.

58) Domanda

Si chiede di poter ricevere informazioni in merito all'effettuazione del sopralluogo per la partecipazione alla gara per il servizio di pulizia in scadenza il 26.09.2012.

Risposta

Trattandosi di appalto avente ad oggetto la stipula di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999, la documentazione di gara non prevede alcun sopralluogo ai fini della partecipazione alla gara; l'unico sopralluogo previsto nella documentazione (vedi par. 3.1 del Capitolato Tecnico) è quello necessario alla redazione del Piano Dettagliato delle Attività da effettuarsi a seguito della ricezione di una Richiesta Preliminare di Fornitura da parte dell'Amministrazione.

59) Domanda

Si chiedono cortesemente informazioni in merito all'effettuazione dei sopralluoghi.

Si chiede inoltre:

- Se è possibile fare foto
- Se il sopralluogo può essere effettuato solo dalla capogruppo a nome anche della mandante o deve essere effettuato anche dalla mandante
- Il luogo di incontro e il nominativo del referente

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n.58.

60) Domanda

Chiediamo di voler confermare che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto di un RTI non ancora costituito, il requisito di cui all'art. III.2.3 lett. b) del bando di gara (attinente alla fascia di classificazione "L") debba essere posseduto dalla capogruppo/mandataria.

Risposta

Si vedano le risposte alle precedenti domande nn. 29 e 4.

61) Domanda

Rif. 'allegato n.4 (schema di convenzione) art.5 (durata).

Qual è la differenza tra il punto 1 ed il punto 2 del suddetto articolo. Nel primo è scritto che la durata dell'appalto è di 24 mesi, nel secondo parla di quattro anni.

Per i lavoratori quale delle due ipotesi è da ritenere effettivamente valida ai fini della copertura economica?

Risposta

Si precisa che l'appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ex art. 26, Legge n. 488/1999 per l'affidamento dei servizi di pulizia e, qualora richiesti, dei servizi di ausiliario, di ripristino della funzionalità degli immobili, di giardinaggio e disinfezione da eseguirsi presso le scuole ed i centri di formazione.

L'articolo 5 dell'Allegato 4 - Schema di Convenzione, disciplina al comma 1 la durata della Convenzione, durata entro la quale le Amministrazioni Pubbliche legittimate potranno aderire e stipulare con il Fornitore - mediante l'emissione di un ordinativo di fornitura - un contratto attuativo. Il successivo comma 2 del richiamato articolo, disciplina, invece, la durata dei contratti attuativi stipulati appunto dalle Pubbliche Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione. Pertanto la durata che può maggiormente interessare ai lavoratori è quella dei contratti attuativi, di cui al comma 2 del predetto articolo 5.

62) Domanda

In riferimento alla procedura di cui in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento:

A pagina 7 al punto 111.2.3) Capacità tecnica del bando di gara, sottopunto b), indicate il possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese alla fascia "L". Con la presente siamo a chiederVi conferma che la ns. interpretazione del suddetto punto sia corretta ovvero che per soddisfare il possesso dei requisiti indicati al punto di cui sopra sia sufficiente che almeno una delle Imprese che costituiscono un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ne sia in possesso.

Risposta

Si vedano le risposte alle precedenti domande nn. 29 e 4.

63) Domanda

In riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto e nel dettaglio per i requisiti di capacità tecnica, si chiede conferma della nostra interpretazione di quanto recita il bando di gara al punto III.2.3 alla lettera b) in relazione al possesso dell'iscrizione alla CCIAA per la fascia L:

L'iscrizione alla CCIAA fascia L deve essere posseduta da almeno un'impresa costituente il RTI, come ribadito dal Disciplinare di gara a pag 33 di 76 lettera d).

In relazione, in ultimo, al possesso dei requisiti si conferma l'istituto dell'avvalimento infragruppo ed infraRTI.

Risposta

Per quanto riguarda la prima parte del quesito relativa al possesso del requisito tecnico di cui al punto III.2.3, lettera b) del Bando di gara, si rinvia alle risposte ai quesiti nn. 29 e 4.

Con riferimento alla richiesta sull'avvalimento, si evidenzia che, in osservanza del principio della più ampia partecipazione ai pubblici appalti, è ammessa la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte di soggetti facenti parte di un RTI, sia qualora detto avvalimento sia effettuato nei confronti di soggetti esterni al RTI, ivi incluse le società appartenenti ad un medesimo gruppo (come chiaramente previsto dal medesimo art. 49 del D.lgs. 163/2006), sia qualora sia effettuato nei confronti degli stessi partecipanti al Raggruppamento. Ciò in virtù di quanto disposto dagli articoli nn. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Inoltre, nel caso di avvalimento "infraRTI" si ribadisce la regola comunitaria secondo la quale l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio (ad esempio, la mandataria) sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.

64) Domanda

A pagina 3 dell'Allegato 2 Offerta tecnica, al punto (i) viene richiesto che la relazione tecnica "...dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile". Si chiede di precisare e sia considerata come idonea

rilegatura la presentazione della relazione tecnica in raccoglitori con fori. resi inamovibili da idonea piombatura.

Risposta

Si conferma che la rilegatura della relazione tecnica in raccoglitori con fori resi inamovibili da una piombatura è considerata idonea.

65) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di Gara Allegato 2 Offerta Tecnica pag. 3 di 6 punto 4 “La suddetta Relazione Tecnica: (ii) dovrà essere contenuta entro le 100 (cento) pagine (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato”. “Nella Busta “B - Offerta Tecnica” potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica”.

Si chiede cortesemente: Se la seguente documentazione può essere considerata “non sostitutiva” di parti della Relazione Tecnica.

1 Schemi organizzativi, diagrammi di flusso, schemi temporali, esplicitivi di quanto già descritto nella Relazione Tecnica.

2 Procedure gestionali, procedure operative abitualmente in uso presso l’Offerente ed esplicative di quanto già descritto nella Relazione Tecnica.

3 Brochures illustrative, certificazioni possedute dall’Offerente.

4 Elenco e caratteristiche delle attrezzature e macchine disponibili presso l’Offerente.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n.49.

66) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di Gara Allegato 2 Offerta Tecnica pag. 3 di 6 punto 4 “La suddetta Relazione Tecnica: (ii) dovrà essere contenuta entro le 100 (cento) pagine (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato”. “Nella Busta “B - Offerta Tecnica” potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica”.

Si richiede se l’inserimento, in aggiunta alle suddette 100 pagine, di documentazione di carattere tecnico ritenuta dalla Commissione di Gara totalmente o parzialmente “sostitutiva” di Parti della Relazione Tecnica, possa essere causa di esclusione.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n.49.

67) Domanda

Si richiede se in caso di consorzio stabile ai sensi dell’art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, il requisito di capacità economico finanziario e tecnico-organizzativa indicati ai punti III.2.2, lett a) e b) e III.2.3. lettera a) e b) del Bando di gara, è sufficiente che siano posseduti dal consorzio medesimo?

Risposta

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui al punto III.2.2, lett. a) e b) e III.2.3, lett. a) e b) del Bando di gara devono essere posseduti dal Consorzio o dalle imprese consorziate indicate come concorrenti.

Si vedano anche le risposte alle precedenti domande n. 1 e 2.

68) Domanda

Premesso che in considerazione della Fonte primaria costituita dal D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare: Art. 34 c. 1 - che inserisce tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare ad evidenza pubblica siano esse di lavori, servizi o forniture anche i consorzi stabili (lettera c).

Art. 35. - 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Art.36.- 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 35, dei requisiti previsti dall’art. 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. (Soppresso).

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'art. 118.

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 6. (affidamento lavori).

7. (affidamento lavori)

Il ripetuto rinvio alla fonte secondaria (D.P.R. 207/2010) che il codice opera, impone, pertanto di estendere l'analisi anche alle disposizioni, in materia di consorzio stabili, anche al suddetto regolamento. In particolare maggiormente rilevanti ai fini del presente chiarimento risultano essere:

Art. 277. Consorzi stabili per servizi e forniture

1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4. Art. 94 c. 1 e 4 - Consorzi stabili (art. 97, D.P.R. n. 554/1999)

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Alla luce di quanto sopra esposto appare necessario chiedere i seguenti quesiti: Il comma 1 dell'art. 94 del DPR 207/2010 sembra essere in netto contrasto con il disposto dell'art. 36 c.5, prospettando un'alternativa stretta tra l'esecuzione del servizio *"con la propria struttura"* ovvero *"tramite i consorziati indicati in sede di gara"*. Di converso il c.1 dell'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 prevede l'aver stabilito *di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e pertanto l'istituzione formale di un'autonoma struttura d'impresa che da vita alla "nascita" di un soggetto giuridico "nuovo" dotato di personalità giuridica ed operante verso l'esterno, in grado di gestire ed "eseguire" autonomamente i lavori, i servizi, le forniture che gli sono affidati di volta in volta dalle diverse Stazioni appaltanti. Pertanto, la specifica dell'art. 94 comma 1 del D.P.R. 207/2010, letta in combinato, riconoscerebbe la possibilità del consorzio stabile ad eseguire con la propria struttura (mezzi) i servizi senza dover necessariamente indicare una consorziata esecutrice. In base a quanto prospettato si chiede a questa spett. le Amministrazione se sia considerata come possibile l'ipotesi in cui la Ricorrente non indichi in sede di gara alcun consorziato quale esecutore dei servizi, potendo dimostrare in proprio tutti requisiti di gara, compreso quello di cui al punto III.2.2. lett. a) (fatturato specifico realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando), art. 4 - 4.1 condizioni di partecipazione del Disciplinare di gara.*

Risposta

Così come prescritto dall'art. 36, comma 2, del D.lgs. 163/2006, il consorzio stabile può eseguire le prestazioni in proprio (direttamente) ovvero *"anche tramite affidamento ai consorziati"*.

Nel caso in cui il Consorzio intenda eseguire direttamente le prestazioni non vi è l'obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i.

Al contrario, ove il consorzio stabile decida di effettuare la prestazione anche tramite una o più consorziate, questi ha l'onere di indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio stesso concorre (cfr. art. 36, comma 5 del D.lgs. 163/2006).

Si ricorda, infine che alla/e designata/e esecutrice/i è fatto divieto di partecipare sotto qualsiasi forma alla medesima gara.

69) Domanda

In merito alla procedura di gara in oggetto indicata, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: All'interno del Capitolo 6 del Disciplinare di Gara (Modalità di aggiudicazione delle gara) in relazione al sub-criterio di dettaglio 2.2.1 "Procedure e modalità operative per l'erogazione dei servizi. Saranno valutate le procedure e modalità operative per l'erogazione dei servizi tenendo conto delle diverse tipologie di amministrazioni contraenti, che dovranno pertanto essere differenziate per tipologia di amministrazione contraente (scuole e centri di formazione della PA) per le diverse destinazioni d'uso dei locali scolastici." si chiede: in che modo le procedure e le modalità operative dovranno essere differenziate per tipologia di amministrazione contraente (scuole e centri di formazione della PA), essendo le prestazioni richieste associate a destinazioni d'uso comuni alle diverse tipologie di amministrazioni contraenti?

Risposta

La descrizione delle procedure e delle modalità operative per l'erogazione dei servizi (sub-criterio 2.2.1) che l'offerente inserirà in offerta tecnica dovrà tenere conto delle specificità proprie delle amministrazioni contraenti (scuole e centri di formazione) quali a titolo esemplificativo la tipologia di utenti, gli orari e le caratteristiche degli edifici.

70) Domanda

In merito al paragrafo 2.2.1: "Procedure e modalità operative per l'erogazione dei servizi. Saranno valutate le procedure e modalità operative per l'erogazione dei servizi tenendo conto delle diverse tipologie di amministrazioni contraenti, che dovranno pertanto essere differenziate per tipologia di amministrazione". Si chiede se per "procedure e modalità operative" si intende chiedere al proponente di dettagliare le istruzioni di lavoro relative a ciascuna attività dei vari servizi previsti in convenzione. Se così fosse, a causa del limite di pagine, un tale livello di dettaglio sarebbe compatibile solo con un allegato che, stante il disciplinare ("potrà essere inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che il concorrente ritenga opportuno presentare: tale documentazione non deve ritenersi sostitutiva di parti della Relazione Tecnica"). Si chiede, in sintesi, di chiarire se lo scopo del paragrafo in questione sia evidenziare la forma e la struttura delle istruzioni operative che saranno utilizzate per lo svolgimento dei servizi oppure svilupparle nella loro completezza.

Risposta

Premesso che lo scopo del "paragrafo in questione" (ovvero del sub criterio 2.2.1) è quello di definire uno dei sub criteri sulla base dei quali la Commissione valuterà le offerte tecniche presentate dai concorrenti attribuendo il relativo punteggio tecnico, si rammenta che nella predisposizione della descrizione delle procedure e modalità operative il concorrente dovrà tener conto di quanto indicato appunto al sub criterio 2.2.1 nonché a quanto previsto più in generale per il criterio di cui al punto 2). Si precisa in ogni caso che nella descrizione delle procedure e modalità operative non è necessario un livello di dettaglio assimilabile a quello proprio di un "manuale delle procedure".

71) Domanda

Al fini della redazione dell'offerta tecnica con riferimento del "Sistema organizzativo per l'esecuzione del servizio" si chiede in particolare cosa si intende come "scenario" per la redazione delle relazioni di miglioramento. (Rif. Schema di risposta allegato n. 2 - Offerta tecnica par. 1.1).

Risposta

Per "scenari" s'intendono i differenti contesti in cui il fornitore si potrà trovare ad operare in fase di esecuzione del contratto. Si veda in proposito il sub criterio 1.1 del par. 6 del disciplinare di gara.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)